

Avv. Piergiuseppe Di Nola
Via Francesco Caracciolo n. 13 - 80122 Napoli
Tel. / Fax: 081.668982
- avvdi@pec.dirittonapoli.it -

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE FORMULATA DA CARLEVALIS PAOLA - INTEGRAZIONE -

Con decreto del 12.06.2020 il Giudice delegato Dott. Feo, richiamando il precedente decreto dell'11.02.2020 ha invitato il Professionista OCC ad integrare la propria relazione *“specificando, sotto il profilo riguardante le cause dell'indebitamento (e quindi della meritevolezza), approfondendo gli aspetti concernenti la consequenzialità fra l'incremento delle spese successive al 2009 ed il progressivo indebitamento (consistito nel continuo ricorso al finanziamento), con quantificazione più specifica delle spese sostenute”*.

Orbene, ai sensi dell'art. 12-bis l. 3/2012, per procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice è chiamato non soltanto a verificare la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, ma anche a valutare la c.d. “meritevolezza” del debitore, vale a dire che le obbligazioni pendenti non siano state assunte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che il sovraindebitamento non sia stato colposamente determinato da un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali.

Tuttavia, sia consentito rilevare come, in questo esame complessivo, non bisogna fermarsi all'osservazione della condotta della sola persona sovraindebitata; occorre, infatti, considerare anche il comportamento del creditore, al fine di valutare un suo possibile ruolo nella determinazione o nell'aggravamento dello stato di crisi della persona.

Per i creditori bancari, l'art. 124-bis t.u.b. impone che *«prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente»*.

Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore, il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati, pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente.

La ratio della norma è di tutelare sia il mercato creditizio quanto il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la *ratio* della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, è chiaro che l'intermediario, nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Ne deriva che, nel caso in cui sia violato l'art. 124 *bis* tub, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento, come detto, è previsto dalla legge la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può agevolmente disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

Orbene, nel caso di specie, come dedotto nella proposta e nella relazione particolareggiata e precisato con la memoria integrativa dalla ricorrente, non v'è dubbio che la Sig.ra Carlevalis, si sia eccessivamente esposta nei confronti degli Enti finanziatori, ma lo ha fatto perché spinta da stringenti necessità familiari e non ludico-edonistiche. Altrettanto nitidamente, appare emergere una condotta non proprio diligente da parte delle società finanziarie nella fase dell'erogazione del credito, in quanto l'intera situazione debitoria della proponente deriva da finanziamenti erogati con assoluta superficialità e in violazione di quanto previsto dall'art. 124-*bis* t.u.b.

Può pertanto affermarsi che, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 legge n. 3/2012 e 124 *bis* TUB, il ricorrente, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati, titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

*

Nel caso di specie, l'esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento della sig.ra Carlevalis.

Come rilevato, la sig.ra Carlevalis è coniugata, dal 21.12.2016, in regime di separazione dei beni con il sig. [REDACTED] le entrate del nucleo familiare, composto dai soli coniugi, sono



costituite esclusivamente dal reddito di lavoro dipendente della sig.ra Carlevalis in quanto il coniuge non percepisce alcun reddito dall'anno 2009.

Per ciò che concerne più propriamente le "cause" del sovraindebitamento, queste possono considerarsi geneticamente risalenti al 2009, in conseguenza della chiusura dell'attività esercitata dal coniuge della ricorrente, sig. [REDACTED] il quale, tra l'altro, come riferito dalla sig.ra Carlevalis, a seguito della perdita del lavoro è entrato in un significativo stato depressivo.

Invero, la ricorrente ha riferito che, per aiutare il coniuge in difficoltà economica, ha ottenuto la concessione di alcuni finanziamenti con la [REDACTED]

In particolare, nel 2009, il nucleo familiare, a fronte di entrate costituite dal solo stipendio della sig.ra Carlevalis pari ad € 1.464,69 mensili (come risulta dalle buste paga del periodo prodotte dalla ricorrente), aveva le seguenti spese mensili per condurre una vita dignitosa:

SPESA	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
ENEL	€ 800,00	€ 67,00
GAS	€ 360,00	€ 30,00
ACQUA	€ 600,00	€ 50,00
TASI	€ 360,00	€ 30,00
TELEFONO	€ 300,00	€ 25,00
Oneri condominiali	€ 120,00	€ 10,00
Canone locazione casa	€ 7.800,00	€ 650,00
Vitto	€ 2.400,00	€ 200,00
Spese extra (vestiario, medicine, visite specialistiche, altro)	€ 1.500,00	€ 125,00
TOTALE	€ 14.200,00	€ 1.187,00

Gli impegni finanziari, nel 2009, erano invece i seguenti:

CREDITORE / RAPPORTO	descrizione	decorrenza	Rata rimborso mensile
FINANZIARIO			
Carta revolving [REDACTED] cod. Rif. 016494217 del 11-09-2009	Fido di € 1.000,00	11-09-2009	€ 30,00
Carta revolving [REDACTED] Come da CRIF	Fido di € 2.200,00	06-06-2007	€ 70,00
Fido di conto corrente [REDACTED] - Come da CRIF	Fido di € 3.000,00	01-04-1996	
Cessione del quinto del 31-12-2005		31-12-2005	€ 265,00
TOTALE			€ 365,00

Pertanto, già dal 2009, vi era una situazione di squilibrio patrimoniale, in quanto, a fronte di entrate mensili pari ad € 1.464,69 mensili, gli impegni finanziari assunti, unitamente alle spese necessarie per condurre una vita dignitosa, ammontavano a complessivi € 1.552,00 (di cui € 365,00 quale rata mensile per gli impegni finanziari).

Successivamente, al fine di sopperire ai problemi di salute legati alla depressione del coniuge, nel corso del 2010 la ricorrente ha chiesto l'erogazione di un ulteriore finanziamento (di € 7.500 da rimborsare in n. 110 rate mensili di € 139,00), aumentando ad € 505,30 le uscite mensili per i finanziamenti ottenuti.

Nel corso del 2011, poiché gli impegni finanziari, aggiungendosi alle spese medie mensili necessarie per condurre una vita dignitosa, erano divenuti insostenibili, la Sig.ra Carlevalis si è rivolta alla [redacted] per la rinegoziazione del finanziamento ottenuto nel 2010, ottenendo un nuovo finanziamento (dell'importo di € 40.000 da rimborsare in n. 120 rate mensili di € 535,00), con cui viene estinto il precedente prestito del 2010 ma viene raddoppiata la rata mensile per far fronte agli impegni finanziari, che aumenta ad € 900,00.

Pertanto, nel 2011, a fronte di entrate mensili medie per l'importo di € 1.410,39, gli impegni finanziari assunti, unitamente alle spese necessarie per condurre una vita dignitosa, ammontavano a complessivi € 2.087,50 (di cui € 900,00 quale rata mensile per gli impegni finanziari, che rappresentava oltre il 60% del reddito mensile).

Non riuscendo ad onorare gli impegni finanziari, nel novembre 2011, la Sig.ra Carlevalis ha richiesto – ed ottenuto – dalla società [redacted] un ulteriore finanziamento di € 10.000 da rimborsare in n. 77 rate mensili da € 197,00, aumentando ad € 1.097,70 la rata mensile per gli impegni finanziari e, dunque, oltre il 70% dello stipendio mensile netto.

In sostanza, all'epoca della conclusione del nuovo contratto di finanziamento, cioè nel 2011, erano in corso di ammortamento precedenti finanziamenti, con una rata mensile di € 900 e, a disposizione del nucleo familiare della ricorrente non rimanevano che € 600,00, una somma chiaramente insufficiente non solo per onorare regolarmente gli impegni derivanti dal nuovo contratto di finanziamento, ma anche al mantenimento di un nucleo familiare di due persone monoreddito.

Tuttavia, come riferito dalla sig.ra Carlevalis e documentato dalla medesima, nel corso dell'anno 2013, alla ricorrente è stato diagnosticato un tumore maligno alla mammella.

Le cure mediche relative alle malattie indicate hanno inevitabilmente sottratto risorse economiche alla ricorrente, che, dopo quale tempo, non è più riuscita ad onorare il prestito [redacted]



Più precisamente, come indicato nel Piano proposto, nel 2013, anno in cui sono iniziate le difficoltà ad adempiere con regolarità gli impegni assunti, la proponente aveva i seguenti impegni finanziari:

- (i) cessione del quinto dello stipendio n. 735816 con [redacted], sottoscritto nel 2013 e poi rinnovato nel 2015, con rata mensile pari ad € 285,00;
- (ii) carta di credito revolving n. 16494217.9 con [redacted], attiva dal 11.09.2009, con rata media mensile pari ad € 30,00;
- (iii) prestito personale n. 17320019.7 con [redacted], sottoscritto il 10.03.2010, con una rata mensile pari ad € 140,30;
- (iv) prestito personale n. 43432191.5 con [redacted], sottoscritto il 25.02.2011, con una rata mensile pari ad € 535,50;
- (v) prestito personale n. 4179942 con [redacted], sottoscritto il 22.11.11, con rata mensile pari € 197,20.

Per un totale complessivo mensile pari ad € 1.186,70.

Nel contempo, nel 2013 il reddito del nucleo familiare della proponente era di € 1.784,25 (Cfr. CUD 2014), con cui far fronte agli impegni finanziari pari ad € 1.186,70 ed ai costi mensili ricorrenti, necessari sia a condurre una vita dignitosa sia a far fronte alle cure per le malattie sopraggiunte.

Successivamente, non riuscendo più a pagare regolarmente la rata di € 535,50 relativa al finanziamento [redacted] n. 43432191.5, la ricorrente nel 2015 ha rinnovato il finanziamento con la [redacted] dietro cessione del quinto dello stipendio e, pertanto, nel gennaio 2015, gli impegni finanziari erano i seguenti:

- (i) cessione del quinto dello stipendio n. 735816 con [redacted], rinnovato nel 2015, con rata mensile pari ad € 285,00;
- (ii) carta di credito revolving n. 16494217.9 con [redacted], attiva dal 11.09.2009, con rata media mensile pari ad € 30,00;
- (iii) prestito personale n. 17320019.7 con [redacted], sottoscritto il 10.03.2010, con una rata mensile pari ad € 140,30;
- (iv) prestito personale n. 43432191.5 con [redacted], sottoscritto il 25.02.2011, con una rata mensile pari ad € 535,50;
- (v) prestito personale n. 4179942 con [redacted], sottoscritto il 22.11.11, con rata mensile pari € 197,20.

Il tutto per complessivi € 1.186,70, oltre alle spese mediche quantificate in € 1.000,00 mensili, a fronte di un reddito netto mensile di € 1.732,77.



Nel corso del 2016, poi, in seguito alla diagnosi del tumore, le spese mediche necessarie per fronteggiare le malattie sono aumentate, pur se la ricorrente non è riuscita a documentare tutte le varie spese per le visite specialistiche - ad € 1.225,00, a fronte di un reddito netto mensile di € 1.816,01, insufficiente a coprire anche gli impegni finanziari pregressi, indicati in € 1.186,70. Tale squilibrio tra le entrate e le uscite ha indotto la ricorrente a chiedere un nuovo finanziamento, al fine di bilanciare l'aumento delle spese necessarie.

In sintesi, nel 2017, gli impegni finanziari assunti dalla ricorrente con gli istituti di credito, possono così sintetizzarsi:

- (i) cessione del quinto dello stipendio n. 735816 con [redacted] rinnovato nel 2015, con rata mensile pari ad € 285,00;
- (ii) carta di credito revolving n. 16494217.9 [redacted] con rata media mensile pari ad € 30,00;
- (iii) prestito personale n. 17320019.7 [redacted], sottoscritto il 10.03.2010, con una rata mensile pari ad € 139,00;
- (iv) prestito personale n. 43432191.5 [redacted], sottoscritto il 25.02.2011, con una rata mensile pari ad € 535,50;
- (v) prestito personale n. 4179942 [redacted] S.p.A.), sottoscritto il 22.11.11, con rata mensile pari € 197,20;
- (vi) carta di credito [redacted] con rata mensile di € 66,00;
- (vii) prestito personale [redacted] (già [redacted] fido di conto), con rata mensile di € 93,75.

Pertanto, a fronte di un reddito netto mensile di € 2.306,99, gli impegni finanziari assunti, unitamente alle spese necessarie per condurre una vita dignitosa, ammontavano a complessivi € 2.533,50 (di cui € 1.346,45 quale rata mensile per gli impegni finanziari), senza contare le spese mediche, che la ricorrente non è riuscita a dimostrare, pur se ha documentato l'esistenza della malattia.

*

Alla luce di quanto esposto, appare chiaro che la ricorrente si è ritrovata, sin dal 2009/2010 in condizioni che avrebbero sconsigliato ogni ulteriore finanziamento per l'evidente incapacità del debitore di farvi fronte.

Pertanto, pur in presenza di un ricorso al credito in misura certamente non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, si ritiene di non poter escludere la sussistenza del requisito di meritevolezza, attesa quantomeno la condotta non propriamente diligente dei soggetti finanziatori nell'erogazione di credito.



Sul punto, in giurisprudenza, con particolare riguardo alle “condizioni di meritevolezza del consumatore”, si è osservato che *“la lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell’art. 12 l. n. 3/2012 impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell’accesso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento; situazione che si riscontra nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all’intermediario nella fase di stipula del contratto. Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto “l’intermediario” titolare di un ufficio di diritto privato e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio”* (Trib. Napoli, sent. 21.12.2018).

In senso analogo, si è ritenuto sussistere il requisito *“della meritevolezza richiesto dalla l. 3/2012, in quanto non è ravvisabile in capo ai debitori quell’indebitamento colpevole che la norma ha inteso stigmatizzare in senso ostativo all’omologazione del piano. Di ciò, peraltro, è conferma nel fatto che gli istituti di credito abbiano continuato a finanziare il vigente la previsione ex art. 124 bis tub che sancisce l’onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore. Al riguardo è a dire che, sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte l’affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento ed a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell’indebitamento”* (Trib. Napoli, sentenza 18.5.2018).

Ancora, con riferimento alla procedura da sovraindebitamento, la Relazione illustrativa al CCI ha puntualizzato che *“in linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall’altro dell’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti sciacchiati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l’inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all’ammissione alla procedura)”*.

Ebbene, nella fattispecie, paiono difettare totalmente sia malafede che intento o condotta fraudolenti in capo alla sig.ra Carlevallis, il cui operato appare dettato, semmai, da una condizione di “stato di necessità”.



In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che il ricorrente, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non abbia tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

Appare, invece, che le società finanziarie, nel loro complesso, abbiano offerto un eccesso di credito, non erogato nell'ottica di una futura ragionevole sostenibilità, con l'inevitabile conseguenza di determinare una situazione obiettivamente insostenibile per la ricorrente, che ha contratto nuovi debiti nella convinzione - non scoraggiata dai medesimi intermediari finanziari - di estinguere i più risalenti, ma con l'effettiva conseguenza di un incremento della propria esposizione debitoria, non più sanabile con mezzi ordinari.

Napoli, 17 luglio 2020

Avv. Piergiuseppe Di Nola

